

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128, Art. 20 – Ditta Propan Gas S.r.l.
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in serbatoi nelle province della Regione Abruzzo quale operatore terzo della soc. Liquigas S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- il D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128 – Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “Norma in materia ambientale”;

VISTA l'istanza del 20/12/2023, acquisita agli atti regionali in data 21/12/2023 al prot. n. 514515/23, con la quale la società Propangas S.r.l. – P.IVA 00409180940, con sede legale in Venafrò (IS), Strada Statale 85 Venafrana km 18+860snc, ha chiesto il 'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso recipienti di proprietà e con il marchio dell'azienda distributrice nella Regione Abruzzo, in qualità di operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione Liquigas S.p.A. – P.IVA 03316690175, con sede legale in Brescia, Corso Zanardelli 32, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 del D.Lgs n. 128/2006;

VISTE le note integrative presentate dalla Propangas S.r.l, relative alla suddetta istanza, ed acquisite al protocollo regionale n. 226031/24 del 27/06/2024 e 180627/25 del 02/05/2025;

PRESO ATTO, della polizza assicurativa n. “60/45702168 Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità verso Prestatori di Lavoro”, per quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 22/02/2006 n.128 sottoscritta da Liquigas S.p.A. con Unipol Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la dichiarazione documentale allegata all'istanza prodotta dall'Azienda concessionaria Liquigas S.p.A., acquisita agli atti regionali il 24/11/2025 al prot.n. 466870/25, con la quale dichiara, in particolare:

- che tra la medesima e la società Propan Gas S.r.l., sono intercorrenti rapporti contrattuali di fornitura in esclusiva, di prodotto GPL per la rivendita in piccoli serbatoi di proprietà della stessa Liquigas S.p.A., anche relativamente al territorio della Regione Abruzzo, previo ottenimento della relativa autorizzazione regionale;
- che la Propan Gas S.r.l. integra in maniera rilevante rispetto all'attività di commercializzazione di GPL in piccoli serbatoi, l'organizzazione della Liquigas S.p.A. sul territorio;
- di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13, e 14 del Decreto Legislativo n. 128 del 22 febbraio 2006 relativi al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi;
- di aver adempiuto agli obblighi in materia di assicurazione della Responsabilità Civile di cui all'art. 16 del D.Lgs 128/06;

TENUTO CONTO che in virtù della suddetta dichiarazione documentale fornita dalla Società concedente, la ditta Propan Gas S.r.l. può esercitare la vendita di GPL in piccoli serbatoi in qualità di operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione commerciale della società Liquigas S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 128/2006;

RITENUTO per quanto sopra riportato, di dover autorizzare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 del citato D.Lgs 128/2006, la ditta Propan Gas S.r.l., ad esercitare la vendita di GPL in piccoli serbatoi nelle Province della Regione Abruzzo quale operatore terzo della società Liquigas S.p.A.;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'avente diritto;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) **di autorizzare** la ditta Propan Gas S.r.l. – P.IVA 00409180940, con sede legale in Venafrò (IS), Strada Statale 85 Venafrana km 18+860snc, alla distribuzione e vendita di GPL in piccoli serbatoi, nella nelle Province della Regione Abruzzo quale operatore terzo facente parte integrante della organizzazione commerciale della società Liquigas S.p.A. – P.IVA 03316690175, con sede legale in Brescia, Corso Zanardelli 32, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n.128;
- 2) **di obbligare** la Ditta Propan Gas S.r.l. ad esercire l'attività di distribuzione e vendita del prodotto GPL in esclusiva con il marchio della società Liquigas S.p.A. e con recipienti di proprietà di quest'ultima;
- 3) **di obbligare** la ditta Propan Gas S.r.l., a pena di decadenza del presente provvedimento e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del citato Decreto Legislativo, a trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno, tramite PEC, al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere del rapporto contrattuale tra le Società contraenti di cui al presente provvedimento;
- 4) **di obbligare** la ditta Propan Gas S.r.l. ad acquisire tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni necessarie per la distribuzione e vendita del prodotto GPL e ad osservare le vigenti norme fiscali, le disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di oli minerali.

- 5) **di precisare**, dunque, che il rilascio della presente determinazione non esime la Ditta dal munirsi di altre autorizzazioni e/o concessioni competenti ad altre Amministrazioni;
- 6) **di rilasciare** la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Ditta assume la piena responsabilità per gli eventuali danni causati nella fase di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi, restando fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse nonché quelli derivanti dalla normativa vigente in materia;
- 7) **di evidenziare** che gli operatori che rivestono la qualifica di "operatori terzi" sono tenuti ad inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: monitoraggiogpl@mase.gov.it i dati riferiti al monitoraggio del GPL;
- 8) **di precisare** che in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 128/2006 si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto legislativo;
- 9) **di disporre** la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:
- alla Ditta proponente Propan Gas S.r.l.;
 - ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione Abruzzo;
 - agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Regione Abruzzo;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- 10) **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO